

Sanghesi ITAR f. Botto Kmo  
esato  
M. S. S. S.

# Comune di Sulzano

## REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Approvato con delibera di C.C. n.° del >> versione 4.0 "Definitivo" <<

### Indice

Art. 1. - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2. - Definizioni .....	3
Art. 3. - Classificazione .....	4
Art. 4. - Rifiuti urbani .....	5
Art. 5. - Rifiuti speciali .....	5
Art. 6. - Rifiuti pericolosi .....	5
Art. 7. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani .....	5
Art. 8. - Oggetto del servizio e principi generali .....	6
Art. 9. - La raccolta differenziata .....	7
Art. 10. - Gestione dei rifiuti .....	7
Art. 11. - Sistemi di raccolta .....	8
Art. 12. - Raccolta porta a porta .....	8
Art. 13. - Centro di Raccolta - norme di comportamento .....	9
Art. 13bis. - Ecocar .....	13
Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati .....	14
Art. 15. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti .....	14
Art. 16. - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F' .....	14
Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti biodegradabili derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili .....	15
Art. 18. - Contenitori porta rifiuti .....	15
Art. 19. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti .....	15
Art. 20. - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti.....	15
Art. 21. - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti .....	16
Art. 22. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali .....	16
Art. 23. - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati. ....	16
Art. 24. - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo .....	17
Art. 25. - Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche .....	18
Art. 26. - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati.....	18
Art. 27. - Usi vietati .....	18
Art. 28. - Accensione di fuochi .....	18
Art. 29. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti .....	20
Art. 30. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	20
Art. 31. - Attività di volantinaggio .....	20
Art. 32. - Attività di carico e scarico di merci e materiali .....	20

Art. 33. - Pozzetti stradali .....	21
Art. 34. - Carogne di animali .....	21
Art. 35. - <del>Esercimenti di animali</del> <a href="#">Obblighi di chi conduce animali</a> .....	21
Art. 36. - Cave, cantieri e attività agricole. ....	21
Art. 37. - Veicoli a motore, rimorchi e simili .....	22
Art. 38. - Rifiuti inerti .....	22
Art. 39. - Rifiuti contenenti amianto (eternit) .....	22
Art. 40. - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata .....	22
Art. 41. - Vigilanza. ....	22
Art. 42. - Regime Sanzionatorio.....	23
<a href="#">Art. 43. - Informazioni</a> .....	25
Art. 44. - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore .....	25
<del>Allegato A. - Sanzioni</del> .....	<del>18</del>
Modulistica .....	27

## Art. 1. - Oggetto del regolamento

~~Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.~~ Il presente regolamento è emanato in attuazione al Decreto Legislativo 2 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge Regionale (Lombardia) 12 dicembre 2003 n. 26, del Decreto 8 aprile 2008 e ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata e del centro di raccolta comunale dei rifiuti.

## Art. 2. - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento e di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento:** le operazioni previste alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006;
- h) recupero:** le operazioni previste alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006;
- i) luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
  - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

**l) combustibile da rifiuti (CDR):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

**m) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

**n) compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

**o) compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

**p) spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

**q) bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

**r) centro di raccolta:** cosiddetta ISOLA ECOLOGICA, area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. Il Centro di Raccolta comunale è sita in via [Ruehena](#) Gazzane in località S. Firmo.

**s) imballaggi primari** (o imballaggi per la vendita): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale (es. bottiglie di vetro, di plastica, contenitori per il latte, ecc.).

**t) imballaggi secondari** (o imballaggio multiplo): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es. pallets, cartoni utilizzati per la consegna, ecc.)

### Art. 3. - Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.



#### **Art. 4. - Rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

#### **Art. 5. - Rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti di attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

#### **Art. 6. - Rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

#### **Art. 7. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**

Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli riportati nella seguente tabella:

<b>N°</b>	<b>Tipologia rifiuti</b>
1.	imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo)
2.	contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
4.	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di

	plastica metallizzati, ecc.
5.	frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	paglia e prodotti di paglia
7.	scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura
8.	Fibra di legno e pasta di legno, <del>anche umida</del> , purché palabile
9.	ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	feltri e tessuti non tessuti
11.	Pelle e similpelle
12.	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
13.	Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
14.	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
15.	materiali vari in pannelli ( <del>eccetto materiali contenenti gesso, amianto ed altri rifiuti pericolosi legno, gesso e plastica, ecc.</del> )
<del>16.</del>	<del>frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati</del>
16.	manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
17.	cavi di materiale elettrico in genere
18.	nastri abrasivi
19.	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
20.	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari <del>anche in scatolati o comunque imballati</del> , scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, <del>scarti ittici, caseina</del> , sanse esauste, ecc.
21.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)
22.	residui <del>animali e</del> vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
23.	Copertoni e camere d'aria

## Art. 8. - Oggetto del servizio e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

2. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n°21 del 1° luglio 1993 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

4. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
- c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

5. Il Comune e il Soggetto gestore, nel rispetto delle proprie competenze determinano le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

6. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.

7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

8. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Soggetto gestore, valida documentazione. E' facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

#### **Art. 9. - La raccolta differenziata**

1. L'Amministrazione Comunale e il Soggetto gestore stabiliscono:

- a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
- c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori e/o sacchi a tipologia particolare.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua come segue:

- nella parte più a valle del territorio comunale la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio è svolta porta a porta;
- nella parte più a monte del territorio comunale, la raccolta è svolta mediante il conferimento dei rifiuti differenziati da parte degli utenti nei centri di raccolta individuati.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

#### **Art. 10. - Gestione dei rifiuti**

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1. Raccolta in contenitori col sistema porta a porta o mediante centri di raccolta su tutto il territorio comunale, a seguito delle seguenti operazioni:

- a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;
- c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

2. Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;


3. Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

## **Art. 11. - Sistemi di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori o **sacchetti**, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del Servizio .
2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:
  - a) raccolta porta a porta e similari;
  - b) raccolta tramite centri di raccolta dotati di contenitori differenziati in base al tipo di rifiuto;
  - c) conferimento, da parte dell'utente, presso ~~isole ecologiche appositamente attrezzate~~ **il centro di raccolta comunale**.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Ove è attivato il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore **e/o sacchetto** in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
6. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

## **Art. 12. - Raccolta porta a porta**

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada. **È consentito esclusivamente l'utilizzo di sacchetti specifici per la raccolta differenziata.**
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza
4. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
5. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. Nel caso di furto o danneggiamento il Comune o suo delegato procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.



7. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio porta a porta di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via nei giorni ed agli orari stabiliti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale che provvederà a comunicare le modalità del servizio.
8. I materiali devono essere esposti secondo le modalità e gli orari indicati da appositi atti del Comune adeguatamente pubblicizzati da parte dell'Amministrazione Comunale o dal Gestore. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi
9. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta
10. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
11. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati a pulire la zona interessata.

### **Art. 13. - Centro di Raccolta (isola ecologica) - norme di comportamento**

1. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori, se non preventivamente autorizzati dal personale della struttura, o della recinzione del Centro di Raccolta ovvero nell'area di manovra del cancello carraio.

2. L'accesso al centro di Raccolta comunale può avvenire, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, esclusivamente presentando all'addetto il badge RFID (univoco per ogni utenza) rilasciato dall'amministrazione comunale ai soggetti iscritti a ruolo, nel comune di Sulzano, alla tariffa TARI.

In caso di furto o smarrimento l'intestatario dell'utenza è tenuto darne immediata informazione al comune.

3. Potranno essere conferite nel centro di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti:

\* rifiuti conferibili esclusivamente dall'Amministrazione o da incaricati da essa: Gestore e/o ditte specializzate

\*\* conferibili solo se rientrano in questo elenco

DESCRIZIONE	Codice CER
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
Imballaggi in plastica	15 01 02
Imballaggi in legno	15 01 03
Imballaggi in metallo	15 01 04
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Imballaggi in vetro	15 01 07
Imballaggi in materia tessile	15 01 09

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04 e 16 05 05
Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (solo per piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	17 09 04 *
Rifiuti di carta e cartone	20 01 01
Rifiuti in vetro	20 01 02
Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	20 01 08 *
Abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
RAEE	20 01 23, 20 01 35, 20 01 36
Oli e grassi commestibili	20 01 25
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (minerali) (provenienti da utenze domestiche)	20 01 26
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	20 01 28
Detergenti non pericolosi	20 01 30
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	20 01 34
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	20 01 38
Rifiuti plastici	20 01 39
Rifiuti metallici	20 01 40
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	20 01 41 *
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01
Residui della pulizia stradale	20 03 03 *
Rifiuti ingombranti	20 03 07
Cartucce e toner esauste	20 03 99
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto	**

legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.

Codici CER citati:

- 16 02 15 : componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 17 01 06 : miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 09 01 : rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02 : rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 : altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 16 06 01 : batterie al piombo
- 16 06 02 : batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03 : batterie contenenti mercurio
- 08 03 17 : toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 27 : vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

**2 4.** E' vietato effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti negli appositi contenitori dislocati presso il Centro di Raccolta.

**3 5.** All'interno del Centro di Raccolta è possibile conferire, da parte delle utenze domestiche (private) e non domestiche (attività commerciali, esercizi pubblici, industriali e artigianali) iscritte a ruolo taxa/tariffa rifiuti ~~residenti sul territorio comunale, qualsiasi tipo di rifiuto gratuitamente~~ sia i rifiuti differenziati elencati al comma 3 del presente articolo, che speciali non pericolosi assimilati agli urbani elencati all'art. 7 solo se rientrano nell'elenco dei codici CER al comma 3. Nell' **allegato 1 del presente regolamento** vengono indicati i limiti quantitativi per ogni singola utenza, sia per l'insieme dei conferimenti effettuabili in un anno che per ogni singolo conferimento. Il limite di conferimento è definito sulla base delle capacità ricettive del centro di raccolta, ed è fissato in genere in kg/anno o kg/conferimento; dove non è possibile definire un peso di riferimento si è indicato il numero di pezzi conferibili. L' allegato 1 verrà approvato annualmente, dal consiglio comunale in concomitanza con l'approvazione delle tariffe della TARI (come da Articolo 33 comma 7 del Regolamento IUC) salvo diverse esigenze o mantenimento delle stesse prescrizioni. ~~, dietro presentazione dell'apposito tesserino d'identificazione (carta di identità). Le utenze private non residenti, in possesso di seconda casa nel comune di Sulzano, possono richiedere agli uffici comunali l'autorizzazione a conferire presso il centro di raccolta comunale mediante la compilazione e la presentazione di apposito modulo (allegato B).~~

**6.** Le **utenze domestiche** non residenti se impossibilitate al conferimento porta a porta settimanale possono richiedere agli uffici comunali l'autorizzazione a conferire i propri rifiuti urbani, in modo differenziato, presso dei contenitori situati in un'apposita area delimitata, ricavata all'interno del centro di raccolta comunale. Possono fare richiesta di accedere a questo servizio anche le utenze non raggiunte dal porta a porta, il genitore/tutore di almeno due bambini sotto i tre anni, il tutore di un anziano che faccia uso di pannoloni, il tutore di un disabile grave. La richiesta va presentata mediante compilazione del modulo **allegato 2 del presente regolamento**. Alle utenze richiedenti, se in possesso dei requisiti, viene rilasciato uno specifico badge RFID, dalla validità di un anno solare. L'amministrazione comunale insieme al soggetto gestore stabiliscono un numero massimo di utenze che può usufruire di questo servizio. L'accesso a questa area può avvenire, 24 ore su 24, tramite inserimento dello specifico badge RFID nell'apposita colonnina munita di lettore.

**4 7.** Modalità di conferimento:

**a)** Le **utenze non domestiche** (attività commerciali, esercizi pubblici, industriali e artigianali iscritte a ruolo taxa/tariffa rifiuti) possono conferire rifiuti esclusivamente ~~rifiuti differenziabili~~

~~(carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo)~~ dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal Comune (allegato C) se in possesso della **SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA (per utenze non domestiche)** (come da Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e Decreto Ministeriale 13 maggio 2009) (allegato 3 del presente regolamento) compilata in ogni sua parte e dopo la pesatura del materiale conferito.

La "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta (per le utenze non domestiche)" non sostituisce il formulario di identificazione del trasporto dei rifiuti, previsto dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 152/2006.

b) Le **utenze domestiche** possono conferire rifiuti ingombranti (Codice CER 20 03 07), i rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (Codice CER 20 02 01), gli pneumatici (Codice CER 16 01 03), miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (Codice CER 17 01 07) esclusivamente se in possesso della **SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA (per utenze domestiche)** (allegato 4 del presente regolamento); compilata in ogni sua parte previa pesatura o conteggio del materiale conferito.

c) Sia alle utenze domestiche che alle non domestiche è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente sacchetti specifici per la raccolta differenziata.

**5 8.** L'accesso al Centro di Raccolta è subordinato al rispetto delle seguenti di norme di comportamento:

**a) Norme generali sul conferimento dei rifiuti**

1) I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori – adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.

2) È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.

3) Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

**b) Orari di apertura**

1) L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.

2) In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

**c) Obblighi dei cittadini/utenti**

1) I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

2) I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione dell'apposito ~~tesserino di identificazione~~ badge RFID, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

3) Il Centro di Raccolta comunale è provvisto di una pesa il cui utilizzo è obbligatorio per il conferimento di determinate tipologie di rifiuto, sia da parte delle utenze domestiche da parte di quelle non domestiche. Le tipologie di rifiuto assoggettate all'obbligo di preventiva pesatura sono elencate al comma 7 del presente articolo.

**iii 4)** Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

Il Comune è dotato di idoneo ed attrezzato centro di raccolta regolarmente autorizzato per la raccolta differenziata di rifiuti per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso, riconducibili alla componente secca del rifiuto urbano, e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, in conformità alla Legge Regionale n°21/93 vigente, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo, e deve essere conforme alle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e del Decreto Ministeriale 13 maggio 2009.

#### Art. 13bis. - Ecocar

1. L'ecocar è un furgone attrezzato per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di esclusiva produzione domestica.
2. L'ecocar è operativo presso la piazza Teofilo Folengo ogni terzo giovedì del mese dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
3. Potranno essere conferite all'ecocar le seguenti tipologie di rifiuti:

DESCRIZIONE	Codice CER
RAEE	20 01 23, 20 01 35, 20 01 36
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	20 01 34
Olii e grassi commestibili	20 01 25
Olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (minerali)	20 01 26
Farmaci	20 01 31 e 20 01 32
Solventi	20 01 13
Acidi	20 01 14
Sostanze alcaline	20 01 15
Prodotti fotochimici	20 01 17
Pesticidi	20 01 19
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27 e 20 01 28
Detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04 e 16 05 05

4. Per accedere al conferimento è necessario mostrare il badge RFID (univoco per ogni utenza) rilasciato dall'amministrazione comunale ai soggetti iscritti a ruolo, nel comune di Sulzano, alla tariffa TARI.

#### **Art. 14. - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'art. 7.
2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.
3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato nei contenitori destinati ai rifiuti solidi urbani consegnati ad ogni singola utenza.
4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
  - a) Presso il centro di raccolta comunale per quantità superiori ad 1 m<sup>3</sup> stimato a settimana;
  - b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m<sup>3</sup> stimato a settimana.
5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

#### **Art. 15. - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti**

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario ad esempio attrezzi sportivi, mobili, materassi, arredi in genere.

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti ha luogo presso il centro di raccolta [con le modalità descritte all'articolo 13 comma 7 e comma 8 lettera c\) 3\)](#) ~~-ed è consentito alle sole utenze domestiche-~~.

#### **Art. 16. - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, pile esauste, medicinali scaduti, contenitori etichettati 'T' e/o 'F'**

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso il centro di raccolta comunale o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
3. E' vietato, alle utenze non domestiche, conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti a norma di legge;
  - b) conferimento a terzi autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### **Art. 17. - Modalità di conferimento dei rifiuti [biodegradabili](#) derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili**

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti

pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato ~~al servizio porta a porta (con le modalità e i tempi che verranno comunicati a cura del gestore del servizio e dall'Amministrazione comunale)~~ e a cura dell'utente presso il centro di raccolta comunale, negli ~~gli~~ spazi, allo scopo predisposti, ~~nel centro di raccolta comunale~~ o tramite compostaggio domestico.

~~2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso il centro di raccolta dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Sulzano (modello allegato D), nella quale deve essere indicata la quantità di rifiuto da conferire e alla quale deve essere allegata copia del documento di identità del committente stesso.~~

~~3 Verranno effettuati controlli a campione da parte del personale comunale e/o organi preposti.~~

2. Il conferimento dei rifiuti biodegradabili ha luogo presso il centro di raccolta con le modalità descritte all'articolo 13 comma 7 e comma 8 lettera c) 3)

### **Art. 18. - Contenitori porta rifiuti**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 19. - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenute e devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

### **Art. 20. - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere ben tenuti e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

### **Art. 21. - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti**

- ~~1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.~~ Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuto. I rifiuti (cassette, cartoni, ecc.) dovranno essere ricollocati sui mezzi dei concessionari e smaltiti da questi nel comune dove sono iscritti a ruolo tassa/tariffa rifiuti o nei centri appositamente autorizzati. I concessionari iscritti a ruolo nel comune di Sulzano dovranno avvalersi del servizio porta a porta e/o del centro di raccolta comunale. E' vietato, pertanto, l'abbandono degli stessi sul suolo pubblico o il loro conferimento nei o accanto ai cestini per la raccolta dei rifiuti.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di sagre, mercati periodici e fiere, autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati all'inadempiente, nel caso non sia possibile la sua identificazione verranno suddivisi tra i concessionari.

## **Art. 22. - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

## **Art. 23. - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.**

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. Il presente divieto è esteso a qualsiasi materiale inclusi mozziconi, gomme da masticare e deiezioni animali.
3. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica

ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazioni sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.

7. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, con potere di rivalsa di cui al comma 3.

#### **Art. 24. - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo**

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento;

~~5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.~~

~~6.~~ 5. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, e siepi ed altri vegetali, posti a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente cadere o sporgere sul suolo pubblico ~~dalle alberature~~, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia.

~~7.~~ 6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

~~8.~~ 7. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

#### **Art. 25. - Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Locale l'identità del responsabile il

quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inerzia il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza, il soggetto gestore eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dell'Amministrazione con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

### **Art. 26. - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati**

1. E' vietato imbrattare i muri, e gli edifici pubblici e privati con scritte e disegni di qualsiasi genere, sempre ché non siano stati autorizzati preventivamente dall'amministrazione comunale.

2. E' vietato affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

3. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

### **Art. 27. - Usi vietati**

1. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

2. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del contenitore stesso. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio.

### **Art. 28. - Accensione di fuochi**

1. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti all'aperto di qualsiasi natura o provenienza. ~~ivi compresi rifiuti vegetali derivanti da opere di giardinaggio, potatura o manutenzione di orti, campi, giardini o vivai, a meno di 150 mt. anche da una singola abitazione.~~

2. Combustione di rifiuti vegetali (abbruciamento residui vegetali).

È consentita la combustione, in deroga al comma 1 del presente articolo, dei residui vegetali (da sfalcio, potatura o da altra attività di manutenzione ordinaria), alle seguenti condizioni e limitazioni:

a) nel periodo in cui non vige lo stato di rischio incendi: dal 16 aprile al 14 ottobre (lo stato di rischio in Lombardia vige dal 15 ottobre al 15 aprile)

b) i residui vegetali devono essere raggruppati in piccoli cumuli e abbruciati in quantità giornaliera non superiori ai 3 (tre) metri steri per ettaro (3 metri steri = 3 metri cubi), avendo cura di isolarne il perimetro tramite un'adeguata fascia di sicurezza libera da residui vegetali o altro materiale infiammabile in modo da confinare la combustione ai soli cumuli

c) l'abbruciamento dei residui vegetali deve avvenire nel luogo di produzione, in modo da costituire normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.



d) è vietato l'abbruciamento in bosco o ad una distanza inferiore ai 100 metri dallo stesso; nonché ad una distanza minore di 100 metri dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia infiammabile (l'abbruciamento deve avvenire in campo aperto) e in prossimità delle principali arterie di comunicazione stradale

e) è vietato l'abbruciamento in presenza di vento, preferibilmente deve avvenire in condizioni umide

f) l'accensione del fuoco deve avvenire non prima dell'alba e il fuoco deve essere spento 3 ore prima del tramonto

g) avviato l'abbruciamento devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, anche tenendo conto del disturbo dovuto all'emissione di fumi; chi ha acceso il fuoco (proprietario del fondo, conduttore o loro delegato) deve seguirlo e controllarlo col numero adeguato di persone, munendosi di attrezzature idonee al contenimento dello stesso, sino al suo completo spegnimento

h) **in deroga** alla lettera d) del presente comma, come indicato dell'articolo 52 comma 2 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, unicamente nei periodi in cui non vige lo stato di rischio incendi (lo stato di rischio in Lombardia vige dal 15 ottobre al 15 aprile) l'accensione di fuochi in zone boscate o a distanza di queste inferiori ai 100 metri è consentita esclusivamente:

1) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano nel bosco;

2) per la pulitura delle masse vegetali residue da attività selvicolturali;

3) Per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 del R.R. 5/2007

i) **in deroga** alla lettera a) del presente comma, nel periodo in cui vige lo stato di rischio incendi (dal 15 ottobre al 15 aprile), è possibile l'abbruciamento, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, e solamente per un massimo di 2 (due) volte, previa comunicazione al Comune. La comunicazione deve riportare il nominativo del soggetto che effettua l'abbruciamento, la data e la localizzazione dell'intervento di combustione, come da articolo 2 della D.G.R. 2525 del 17 ottobre 2014

l) Il sindaco ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli o forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di abbruciamento allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali ed a causa di ulteriori prescrizioni regionali

**2. 3. Sono esclusi i fuochi accesi** È consentita l'accensione di fuochi su barbeque, per la cottura dei cibi, alimentati a legna o carbonella ad una distanza anche inferiore ai 100 metri degli edifici, fermo restando l'obbligo di non arrecare molestia al vicinato con i fumi. Ne è vietata l'accensione in bosco o ad una distanza inferiore ai 100 metri da esso salvo in apposite aree attrezzate.

**3. 4.** E' vietato bruciare o incenerire rifiuti speciali di qualsiasi natura o provenienza.

### **Art. 29. - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

### **Art. 30. - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per**

## **manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
4. A tutte le manifestazioni è fatto obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, plastica, carta, vetro e lattine, oli esausti. La frazione indifferenziata dovrà essere conferita negli stessi sacchi utilizzati dalle utenze iscritte a ruolo, nel comune di Sulzano, alla tariffa TARI . Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, devono essere ben evidenziate nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti.

### **Art. 31. - Attività di volantinaggio**

1. E' vietato, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.
3. E' vietato, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.
4. E' vietato distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli o appoggiarli sui ~~dei~~ veicoli in sosta sul suolo pubblico o a uso pubblico.
5. Quando l'attività di volantinaggio, qualora preventivamente autorizzata, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti

### **Art. 32. - Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

### **Art. 33. - Pozzetti stradali**

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti o liquidi di qualsiasi genere negli stessi.



#### **Art. 34. - Carogne di animali**

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla ~~A.S.L.~~ A.T.S. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

#### **Art. 35. - ~~Esercimenti di animali~~ Obblighi di chi conduce animali**

1. ~~I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.~~ Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere alla rimozione ed al conferimento degli escrementi solidi ed alla pulizia dell'area contaminata da quelli liquidi.

2. Essi devono dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, ~~nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.~~

3. E' obbligo per i conduttori dotarsi, all'uscita dalla propria dimora e mostrare, a richiesta del pubblico ufficiale, di avere a presso l'attrezzatura di cui al comma 2.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di autonomia funzionale determinati da evidenti handicap che pregiudichino l'adempimento del comma 1 (ad esempio non vedenti).

#### **Art. 36. - Cave, cantieri e attività agricole.**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, devono provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico inaffiamento dei cantieri.

2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi, mezzi e del suolo stesso, versando detergenti, acqua e sporcizia sul suolo e nelle condutture pubbliche.

3. I proprietari dei cantieri, a maggior ragione nel caso che negli stessi i lavori vengano momentaneamente sospesi, devono obbligatoriamente mettere in atto tutte le misure necessarie per impedire che il dilavamento dei terreni e dei materiali ivi contenuti provochino lordura o imbrattamento delle sedi stradali e delle aree pubbliche o a uso pubblico, e/o intasamento dei sistemi di scolo e raccolta delle acque piovane.

#### **Art. 37. - Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

#### **Art. 38. - Rifiuti inerti**

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni, compreso il cartongesso, deve avvenire presso discariche di 2<sup>a</sup> categoria – di tipo A.

~~2. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili fatto divieto a tutte le utenze domestiche e non il conferimento, di conferire presso il centro di raccolta comunale, di tale tipo di rifiuto.~~

~~3. 2. I cittadini residenti nel territorio comunale e i proprietari di seconde case possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione e riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione, al centro di raccolta comunale.~~

Alle utenze domestiche è consentito il conferimento di materiale ceramico (es. piatti, sanitari, vasi, coppi, tegole, piastrelle, laterizi) e scorie di cemento, mattoni, mattonelle (solo per piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) entro i limiti stabiliti nell'allegato 1 del presente regolamento.

~~4. 3. E' vietato scaricare o abbandonare materiale proveniente da demolizioni, costruzioni, rocce e terra da scavo, cartongesso e inerti in generale lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nel comma 1 e-3.~~

~~5. 4. E' vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale di affossamenti, di dissesti, di buche e anomalie stradali in generale.~~

### **Art. 39. - Rifiuti contenenti amianto (eternit)**

1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (coperture, tettoie, lastre di eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal ~~D.Lgs. N. 277/91~~ dall'art. 304 del D.Lgs. 81/2008, sulla base di un piano di bonifica approvato dal competente servizio ~~A.S.L.~~ A.T.S.

2. E' vietato lo smaltimento, l'abbandono o lo sminuzzamento di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.

3. E' vietato interrare, depositare, immettere in fognatura, canali irrigui superficiali o sotterranei, in prossimità o a contatto di falde acquifere di materiale contenente amianto su qualsiasi area pubblica e privata.

### **Art. 40. - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata**

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

### **Art. 41. - Vigilanza.**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e agli agenti del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale ad altri funzionari comunali appositamente delegati dal Sindaco o dal Responsabile di Polizia Locale.

2. Gli ufficiali e agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1), possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì

procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L. A.T.S., ai sensi della legislazione regionale in materia.

5. L'amministrazione comunale, e gli accertatori di cui ai commi precedenti, attivano la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora dall'accertamento delle violazioni si ipotizzi di reato.

## Art. 42. - Regime Sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono ~~punite come previsto nell'allegato A del presente regolamento ai sensi della~~ determinate applicando i criteri di cui agli articoli 11 e 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, dell'articolo 7Bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e dell'articolo 34 e 35 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205.

2. Tutte le violazioni al presente regolamento, ove non comportino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente ai sensi delle vigenti leggi statali o regionali e successive modifiche, sono punite con le seguenti sanzioni:

Articolo Violato	Descrizione violazione	Sanzione
Art. 13	Norme di comportamento da mantenere durante l'orario di apertura/chiusura del centro di raccolta	Art. 13 cm da 1 a 3 da € 80 a € 480 Art. 13 cm 4 € 25 a € 150 Art. 13 cm 5 € 80 a € 480 Art. 13 cm da 6 a 8 da € 50 a € 300
Art. 15	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	Art. 15 cm 1-2 <del>da € 80 a € 480</del> da € 300 a € 3000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese
Art. 16	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, negli appositi contenitori stradali e dei contenitori etichettati "T" e/o "F"	Art. 16 cm da 1 a 4 <del>€ 50 a € 300</del> da € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese
Art. 17	Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	Art. 17 cm 1-2 <del>€ 80 a € 480</del> da € 300 a € 3000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese
Art. 18	Contenitori porta rifiuti	Art. 18 cm 2 da € 25 a € 150
Art. 19	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	Art. 19 cm 1-2 da € 50 a € 300
Art. 20	Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	Art. 20 cm 1-2 da € 50 a € 300
Art. 21	Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti	Art. 21 cm 1 da € 300 a € 3000; da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese Art. 21 cm 1-2 da € 80 a € 480
Art. 22	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e	Art. 22 cm 1-2 da € 80 a € 480

	commerciali	Art. 22 cm 3 da € 25 a € 150
Art. 23	Abbandono di rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	Art. 23 cm 1 <del>da € 80 a € 480</del> se rifiuti non pericolosi da € 300 a € 3000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese; se rifiuti pericolosi da € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese Art. 23 cm 2 da € 25 a € 150
Art. 24	Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo	Art. 24 cm da 1 a 7 € 80 a € 480
Art. 25	Raccolta di rifiuti abbandonati su aree pubbliche	Art. 25 cm 1 <del>€ 80 a € 480</del> se rifiuti non pericolosi da € 300 a € 3000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese; se rifiuti pericolosi da € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese
Art. 26	Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati	Art. 26 cm 1-2 da € 50 a € 300
Art. 27	Usi vietati	Art. 27 cm 1-2 da € 25 a € 150
Art. 28	Accensione di fuochi	Art. 28 cm 1-3 da € 50 a € 300 Art. 28 cm 4 da € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese
Art. 29	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Art. 29 da € 80 a € 480
Art. 30	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Art. 30 cm 2 da € 80 a € 480 Art. 30 cm 4 da € 80 a € 480
Art. 31	Attività di volantinaggio	Art. 31 cm 1-3-4-5 da € 50 a € 300
Art. 32	Attività di carico e scarico di merci e materiali	Art. 32 cm 2 da € 80 a € 480
Art. 33	Pozzetti Stradali	Art. 33 cm 2 <del>da € 50 a € 300</del> se rifiuti non pericolosi da € 300 a € 3000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese; se rifiuti pericolosi da € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese
Art. 34	Carogne di animali	Art. 34 € 50 a € 300
Art. 35	Escrementi di animali	Art. 35 cm 1-3 € 25 a € 150
Art. 36	Cave, cantieri e attività agricole	Art. 36 cm 1-2-3 da € 80 a € 480
Art. 37	Veicoli a motore, rimorchi e simili	Art. 37 cm 1 € 80 a € 480
Art. 38	Rifiuti inerti	Art. 38 cm 1-2- <del>4-5</del> da € 80 a € 480 Art. 38 cm 4-5 se rifiuti non pericolosi da € 300 a € 3000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 3 mesi a 1 anno se Enti o Imprese; se rifiuti pericolosi da € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese

Art. 39	Rifiuti contenenti amianto	Art. 39 cm 2-3 da <del>€ 80 a € 480</del> € 300 a € 6000, da € 2600 a € 26000 e arresto da 6 mesi a 2 anni se Enti o Imprese
Art. 40	Obbligo dei frontisti in caso di nevicata	Art. 40 <del>€ 50 a € 300</del> da € 25 a € 150

~~2.~~ **3.** L'applicazione dei minimi e massimi alle sanzioni amministrative di cui ~~all'allegato A~~ al comma 2 potrà essere modificato ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/07/2008 n° 125, previa delibera della Giunta Comunale.

~~3.~~ **4.** Nel caso di azioni o omissioni che violino diverse disposizioni che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del doppio.

~~4.~~ **5.** Nel caso di recidiva, le sanzioni sopra menzionate possono essere triplicate.

~~5.~~ **6.** Alle sanzioni pecuniarie consegue la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi originari di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 23 del presente regolamento di servizio.

### Art. 43. - Informazioni

1. Il Soggetto gestore è tenuto a svolgere campagne annuali di informazione alla popolazione ed educazione ambientale presso le scuole.

2. Il Comune è tenuto a munire i nuovi utenti di apposita documentazione comprendente il presente regolamento e le tipologie ed il metodo di differenziazione dei rifiuti conferibili con il porta a porta e presso il centro di raccolta comunale.

3. Presso il centro di raccolta viene esposta in un'apposita bacheca o tramite cartellonistica, il presente regolamento e le tipologie ed il metodo di differenziazione dei rifiuti ivi conferibili.

### Art. ~~43~~ 44. - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo ~~60~~ 15 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione

4. I limiti quantitativi per ogni singola utenza stabiliti nell'allegato 1 per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07) e dei rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) (codice CER 20 02 01), sono fissati ILLIMITATI per un periodo di prova di sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento. Al termine di questo periodo l'amministrazione ne fisserà un limite quantitativo massimo sia annuale che per singolo conferimento.

Approvato con delibera C.C. n° ..... del .....

**LIMITI QUANTITATIVI DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI  
 CONFERIBILI NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

TIPOLOGIA RIFIUTO	CER	Tipo di Utenza che può conferire	Quantitativo annuo	Quantitativo singolo conferimento
			Kg / numero pezzi / m <sup>3</sup>	Kg / numero pezzi / m <sup>3</sup>
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Imballaggi in plastica	15 01 02	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Imballaggi in legno	15 01 03	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Imballaggi in metallo	15 01 04	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	DOM. / N. D.	***	***
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	DOM. / N. D.	***	***
Imballaggi in vetro	15 01 07	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Imballaggi in materia tessile	15 01 09	DOM. / N. D.	***	***
Pneumatici fuori uso	16 01 03	DOMESTICHE	numero 4	numero 4
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa)	16 02 16	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Gas in contenitori a pressione	16 05 04 16 05 05	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	17 01 07	DOMESTICHE	150 kg	90 kg
Rifiuti di carta e cartone	20 01 01	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Rifiuti in vetro	20 01 02	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	DOM. / N. D.	***	***
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
RAEE	20 01 23 20 01 35 20 01 36	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Oli e grassi commestibili	20 01 25	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (minerali)	20 01 26	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	20 01 28	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Detergenti non pericolosi	20 01 30	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603	20 01 33	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	20 01 34	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	20 01 38	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Rifiuti plastici	20 01 39	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Rifiuti metallici	20 01 40	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Rifiuti ingombranti	20 03 07	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Cartucce e toner esauste	20 03 99	DOM. / N. D.	ILLIMITATO	ILLIMITATO
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	08 03 18	DOMESTICHE	ILLIMITATO	ILLIMITATO

\*\*\* : Considerati **Rifiuti ingombranti** cod. CER 20 02 07

Anche per le tipologie di rifiuti con quantità illimitate di conferimento, il soggetto gestore al momento del conferimento valuterà la possibilità tecnica contingente di ricevere la quantità che l'utenza intende conferire, in base alla capacità di ricezione disponibile in quel momento. Qualora il quantitativo superi la capacità di ricezione il conferimento verrà respinto e rimandato.

---

**Allegato 1 pag.2 di 2 Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Comune di SULZANO (BS) LOMBARDIA -**

**MODULO DI RICHIESTA DEL BADGE PER IL CONFERIMENTO H24 PRESSO  
L'APPOSITA AREA DELIMITATA**

**Richiesta conferimento utenza non residente**

Io sottoscritto ..... intestatario di

utenza non residente situata in Via .....

n°..... , nel Comune di Sulzano, in possesso della tessera per l'accesso alla

piattaforma ecologica codice .....

essendo impossibilitato ad usufruire del servizio porta a porta, a causa della mia permanenza presso il vostro comune solamente nei giorni festivi e prefestivi, richiedo che mi venga permesso il conferimento presso l'apposita area ad accesso controllato.

Mi impegno a conferire esclusivamente i rifiuti prodotti presso la sopraccitata abitazione ed a conferire in modo differenziato le varie tipologie di rifiuto, rispettando le indicazioni poste su ogni contenitore ed i regolamenti vigenti.

Data: .....

Firma .....

---

**Richiesta conferimento utenza residente esclusa dal porta a porta**

Io sottoscritto ..... intestatario/legale

rappresentante di un utenza residente situata in Via .....

n°..... , nel Comune di Sulzano, in possesso della tessera per l'accesso alla

piattaforma ecologica codice .....

essendo escluso dal servizio porta a porta, richiedo che mi venga permesso il conferimento presso l'apposita area ad accesso controllato.

Mi impegno a conferire esclusivamente i rifiuti prodotti presso la sopraccitata abitazione ed a conferire in modo differenziato le varie tipologie di rifiuto, rispettando le indicazioni poste su di ogni contenitore e le regole indicate nei regolamenti vigenti.

Data: .....

Firma .....



**Richiesta utenza residente per conferimento pannolini**

Io sottoscritto ..... intestatario/legale

rappresentante di un utenza residente situata in Via .....

n°..... , nel Comune di Sulzano, in possesso della tessera per l'accesso alla

piattaforma ecologica codice .....

essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 comma 6 :

genitore/tutore di almeno due bambini sotto i tre anni;

tutore di anziano che faccia uso di pannolini;

tutore di un disabile grave;

richiedo che mi venga permesso il conferimento presso l'apposita area ad accesso controllato.

Mi impegno a conferire esclusivamente tale tipo di rifiuto, collocandolo nell'apposito contenitore, rispettando le indicazioni poste su di ogni contenitore e le regole indicate nei regolamenti vigenti.

Data: .....

Firma .....

**Allegato 3 pag.1 di 2** Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  
- Comune di SULZANO (BS) LOMBARDIA -

Modello conforme all'Allegato Ia del Decreto 8 aprile 2008 e del Decreto 13 maggio 2009

**SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA  
(per utenze non domestiche)**

COPIA PER IL CENTRO DI RACCOLTA       COPIA PER IL TRASPORTATORE

\*\* : Da compilare a cura dell'addetto al Centro di Raccolta Comunale

	Numero	
	** Data	
Centro di raccolta	Comune di Sulzano	
Sito in	Sulzano (BS)	
Via e numero civico	Via Gazzane località San Firmo	
CAP	25058	
Telefono/fax/e-mail	030 978226 / 090 9973235 / labico2@labico2.com	

\* : come da Art. 13 comma 3 Regolamento di igiene urbana, si veda elenco rifiuti autorizzati sul retro

Descrizione tipologia del rifiuto	Codice CER dei rifiuti *	Unità di misura	Quantitativo conferito

Azienda: .....

Indirizzo: .....

.....

Partita IVA : .....

Cod. Fiscale: .....

Firma : .....

Timbro
--------

Targa del mezzo che conferisce: .....

\*\* Codice utenza : .....

\*\* Firma dell'addetto al centro di raccolta .....

Art. 13 comma 3 Regolamento di igiene urbana:

DESCRIZIONE	Codice CER
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01
Imballaggi in plastica	15 01 02
Imballaggi in legno	15 01 03
Imballaggi in metallo	15 01 04
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Imballaggi in vetro	15 01 07
Imballaggi in materia tessile	15 01 09
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04 e 16 05 05
Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (solo per piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
Rifiuti di carta e cartone	20 01 01
Rifiuti in vetro	20 01 02
Abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
RAEE	20 01 23, 20 01 35, 20 01 36
Oli e grassi commestibili	20 01 25
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (minerali) (provenienti da utenze domestiche)	20 01 26
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	20 01 28
Detergenti non pericolosi	20 01 30
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	20 01 34
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	20 01 38
Rifiuti plastici	20 01 39
Rifiuti metallici	20 01 40
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01
Rifiuti ingombranti	20 03 07
Cartucce e toner esauste	20 03 99
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18

-----  
**Allegato 3 pag.2 di 2** Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  
- Comune di SULZANO (BS) LOMBARDIA -

**Allegato 4** Regolamento di igiene urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  
- Comune di SULZANO (BS) LOMBARDIA -

Modello conforme all'**Allegato Ia** del Decreto 8 aprile 2008 e del Decreto 13 maggio 2009

**SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA**  
**( per utenze domestiche )**

COPIA PER IL CENTRO DI RACCOLTA       COPIA PER IL TRASPORTATORE

\*\* : Spazi da compilare a cura dell'addetto al Centro di Raccolta Comunale

	** Numero	
	** Data	
Centro di raccolta	Comune di Sulzano	
Sito in	Sulzano (BS)	
Via e numero civico	Via Gazzane località San Firmo	
CAP	25058	
Telefono/fax/e-mail	030 978226 / 090 9973235 / labico2@labico2.com	

\* : come da Art. 13 comma 3 Regolamento di igiene urbana

	Descrizione tipologia del rifiuto	Codice CER dei rifiuti *	Unità di misura	Quantitativo conferito
<input type="checkbox"/>	<b>Rifiuti ingombranti</b>	20 03 07	Kg	
<input type="checkbox"/>	<b>Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)</b>	20 02 01	Kg	
<input type="checkbox"/>	<b>Pneumatici fuori uso</b>	16 01 03	n°	
<input type="checkbox"/>	<b>Ceramiche e terracotta</b>	17 01 07	Kg	

Nominativo utente : .....

Cod. F. utente : ..... Firma utente: .....

Targa del mezzo che conferisce: .....

Trasporto effettuato da :             **UTENTE**             **TERZI**

\*\*\* : da compilare solo se il trasporto viene effettuato da terzi

<p>*** Nominativo trasportatore : .....</p> <p>*** Indirizzo trasportatore : .....</p> <p>*** Firma del trasportatore : .....</p>
---

\*\* Codice utenza : .....

\*\* Firma dell'addetto al centro di raccolta .....